

## Condizioni Generali di Acquisto Landi Renzo Group (Goods and Services)

### 1. PRINCIPI GENERALI

**1.1** Le presenti condizioni generali d'acquisto, in ogni momento liberamente consultabili, scaricabili e stampabili tramite accesso al sito Internet <https://landirenzogroup.com/social-responsability/fornitori/> (le "**Condizioni**") costituiscono parte integrante ed essenziale di tutti i contratti e tutti gli ordini di LANDI RENZO S.p.A. o di ogni società da essa controllata direttamente o indirettamente o ad essa collegata, aventi ad oggetto la fornitura (a) di prodotti la cui fabbricazione, lavorazione o fornitura sia commissionata da LANDI RENZO S.p.A. o da ogni società da essa controllata direttamente o indirettamente o ad essa collegata (di seguito "**Acquirente**") a qualsiasi impresa o soggetto (di seguito "**Fornitore**") o (b) di altri prodotti o servizi indicati da ordini emessi dall'Acquirente a favore del Fornitore.

**1.2** L'accettazione da parte del Fornitore, in qualsiasi modo intervenuta, di ciascun ordine dell'Acquirente o la sottoscrizione di ciascun contratto di fornitura comporta l'automatica applicazione delle presenti Condizioni, salvo diverso accordo scritto tra le Parti (così congiuntamente intendendosi Acquirente e Fornitore); resta tuttavia inteso che in caso di conflitto tra una o più disposizioni delle presenti Condizioni ed una o più disposizioni delle specifiche e/o del capitolato tecnico di fornitura concordato tra le Parti, queste ultime saranno considerate prevalenti. Eventuali modifiche o integrazioni alle presenti Condizioni saranno valide solo se accettate per iscritto da entrambe le Parti. Le presenti Condizioni sono prevalenti rispetto ad ogni eventuale diversa clausola o disposizione contenuta nelle condizioni generali di vendita del Fornitore, comunque inapplicabili agli ordini o contratti ai quali si applicano le presenti Condizioni e non potranno in alcun modo essere modificate, salvo il caso in cui dette modifiche siano state preventivamente e specificamente approvate per iscritto dall'Acquirente.

**1.3** L'Acquirente potrà aggiornare, modificare o integrare in qualsiasi momento queste Condizioni, che si applicheranno agli ordini accettati dal Fornitore dopo che le Condizioni revisionate gli siano state comunicate per iscritto ovvero pubblicate sul sito Internet dell'Acquirente e rese conoscibili al Fornitore.

**1.4** L'Acquirente, nell'ambito della sua attività di (a) progettazione, realizzazione e commercializzazione di componenti e sistemi di alimentazione a GPL, metano e idrogeno per autotrazione, (b) collaborazione con le più importanti case automobilistiche (*Original Equipment Manufacturer – OEM*) ed i loro fornitori (*Original Equipment Supplier – OES*) e (c) vendite sul libero mercato degli installatori indipendenti (*After Market – AM*), necessita di continua, ininterrotta e tempestiva fornitura di materie prime, componenti, semi-lavorati o prodotti finiti che assicurino un elevato standard qualitativo e professionale al fine di (i) progettare, fabbricare e vendere prodotti ed impianti sicuri, (ii) perseguire obiettivi di progressiva riduzione dei costi produttivi, (iii) ridurre i tempi di consegna delle materie prime e dei semilavorati utilizzati nel proprio processo produttivo e (iv) garantire il rispetto dei suoi livelli di qualità e dei termini di consegna, soprattutto per i più esigenti clienti dei settori OEM e OES che spesso presidiano tali condizioni con onerose clausole penali.

**1.5** L'installazione dei componenti fabbricati dall'Acquirente deve inoltre assicurare la rispondenza a requisiti tecnico-funzionali, a prescrizioni di compatibilità ed a standard qualitativi prescritti dai produttori dei sistemi a metano, GPL e idrogeno per autotrazione, nonché dai suddetti clienti -in particolare OEM e OES- rispetto ai quali, in caso di non conformità o difettosità, si rendono necessari controlli accurati, ritiri e addirittura azioni dirette al mercato riguardanti un numero elevato di interventi di ripristino.

**1.6** L'Acquirente necessita pertanto che il Fornitore garantisca la conformità dei suoi prodotti al campione, anche avuto riguardo ai requisiti funzionali richiesti dall'Acquirente e dai suoi clienti.

**1.7** L'Acquirente ha inoltre l'esigenza di poter contare su forniture tempestive, continuative, ininterrotte, esatte e regolari e di fare affidamento su di un *partner* di sicura capacità organizzativa e finanziaria, dotato di strumenti, tecnologicamente ed informaticamente sempre aggiornati, in grado di rispondere in modo immediato e con la dovuta elasticità alle esigenze produttive dell'Acquirente stesso.

**1.8** Con l'accettazione da parte del Fornitore di ciascun ordine dell'Acquirente o la sottoscrizione di ciascun contratto di fornitura, il Fornitore si dichiara in possesso dei suddetti requisiti ed in grado di fornire all'Acquirente, secondo i termini, le condizioni e le tempistiche di seguito stabilite, i prodotti sotto identificati, essendo informato e pienamente consapevole del grave pregiudizio che il suo inadempimento cagionerebbe all'Acquirente.

### 2. EFFICACIA DI CIASCUN ORDINE O CONTRATTO – OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

**2.1** L'efficacia di ciascun ordine o contratto è condizionata alla preventiva accettazione da parte del Fornitore delle presenti Condizioni, anche espressa -ove necessario- ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. Le firme di accettazione espressa dovranno essere di un legale rappresentante del Fornitore in possesso dei necessari poteri ed in ogni caso l'Acquirente è esonerato da ogni verifica in merito.

**2.2** Nel caso di esecuzione dell'ordine dell'Acquirente senza preventiva accettazione delle presenti Condizioni da parte del Fornitore, il rapporto di fornitura si intenderà comunque regolato da queste Condizioni una volta che siano state trasmesse al Fornitore stesso o da questo conoscibili mediante rinvio operato dall'Acquirente al proprio sito Internet, prima dell'inizio dell'esecuzione. In assenza di esecuzione o formale riscontro da parte del Fornitore, l'ordine è da ritenersi formalmente accettato senza riserve a partire dal 5° (quinto) giorno lavorativo successivo alla comunicazione dello stesso.

**2.3** Il FORNITORE è tenuto a:

- realizzare prodotti in grado di conseguire il risultato indicato dall'Acquirente;
- fornire prodotti conformi agli standard tecnico-qualitativi definiti nei disegni costruttivi, nei capitolati di fornitura, nelle specifiche e quant'altro indicato dall'Acquirente nell'ordine di acquisto. L'Acquirente assume che il Fornitore abbia compreso ed accettato tutte le condizioni indicate nei disegni costruttivi e sia pienamente a conoscenza delle norme e degli *standards* ivi richiamati. E' fatto obbligo al Fornitore di segnalare eventuali incomprensioni od incertezze interpretative, a pena di decadenza della possibilità di sollevare successivamente obiezioni in proposito;
- controllare la rispondenza tra codice articolo indicata sull'ordine ed il disegno costruttivo eventualmente già in suo possesso, verificandone anche la corrispondenza con l'eventuale ultima revisione dello stesso;
- comunicare per iscritto con largo anticipo, comunque non meno di 6 (sei) mesi prima della loro implementazione, eventuali necessità di modifiche tecniche o di processo da adottare sui particolari forniti, ferma la facoltà dell'Acquirente di accettare la loro adozione e/o tempi della eventuale esecuzione e

LANDI RENZO S.P.A. The Clean Air Company

Via Nobel, 2/4 | 42025 Corte Tegge | Cavriago (RE) | Italy | Ph: +39 0522 9433 | Fax: +39 0522 944044  
F.C. and VAT N° IT 00523300358 | Share capital € 11.250.000 i.v. | REA 138031 registro imprese RE  
E-mail: [info@landirenzo.com](mailto:info@landirenzo.com) | Website: [www.landirenzo.com](http://www.landirenzo.com)

- validazione della modifica stessa, soprattutto nel caso di forniture destinate al mercato OEM;
- e) interfacciarsi con gli incaricati dell'Acquirente preposti alla gestione degli acquisti ed alla programmazione delle consegne, anche usufruendo degli strumenti telematici di comunicazione da questi individuati. A tal fine il Fornitore dovrà individuare al suo interno una persona di riferimento comunicando i suoi dati e recapiti all'Acquirente;
  - f) permettere al personale dell'Acquirente di controllare lo svolgimento delle sue lavorazioni, di verificarne lo stato e di accedere a tutta la documentazione relativa alla fabbricazione dei prodotti. Eventuali irregolarità riscontrate all'esito di tali controlli, se non rimediate dal Fornitore entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla relativa contestazione scritta, permetteranno all'Acquirente di risolvere il contratto col Fornitore o di applicare le penali previste da queste Condizioni;
  - g) fornire su richiesta anche verbale, dell'Acquirente, informazioni circa lo stato di realizzazione dei prodotti con le relative informazioni tecniche;
  - h) informare tempestivamente l'Acquirente di qualsiasi inconveniente o altro impedimento verificatosi che possa incidere in qualsiasi modo sulle tempistiche, qualità, condizioni economiche e quant'altro stabilito per la realizzazione dei prodotti;
  - i) informare tempestivamente l'Acquirente per iscritto non appena si renda conto che i prodotti potrebbero non essere in grado di rispettare le specifiche dell'Acquirente;
  - j) dare pronto avviso all'Acquirente degli eventuali difetti dei prodotti;
  - k) fornire all'Acquirente, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla sua richiesta, preventivi e dati tecnici affidabili per la realizzazione di nuovi prodotti e prestare all'Acquirente tutta la ragionevole e necessaria collaborazione per l'eventuale modifica dei prodotti o lo sviluppo di nuovi prodotti o componenti;
  - l) dotarsi di sistemi informatici e collegamento ad Internet al fine di garantire il dialogo operativo con l'Acquirente. Resta espressamente inteso che le comunicazioni inviate dall'Acquirente via posta elettronica, Internet od altro mezzo di comunicazione telematica si intendono andate a buon fine a meno che il Fornitore non abbia provato il mancato ricevimento per sospensione dei collegamenti o malfunzionamenti ad esso non imputabili;
  - m) adeguare e modificare la propria produzione alle esigenze ed istruzioni tecniche dell'Acquirente e dei suoi clienti finali, in particolare quelli OEM e OES. Il Fornitore prende atto ed accetta che la produzione e la fornitura di uno o più particolari, anche se oggetto di ordini già accettati, potrà essere cessata anche con scarsissimo preavviso, ove ciò sia prescritto dal cliente finale OEM o OES dell'Acquirente e quest'ultimo ne abbia dato comunicazione scritta al Fornitore. In tal caso il Fornitore dovrà, senza spese e oneri per l'Acquirente, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 9.1, e senza obbligo per quest'ultimo di acquisto delle rimanenze di magazzino o degli obsoleti del Fornitore o rimborso degli investimenti effettuati, dare tempestiva esecuzione delle nuove istruzioni scritte fornite dall'Acquirente;
  - n) apprestare ed attuare nella propria struttura aziendale procedure e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge e finalizzati a prevenire reati;
  - o) informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza dell'Acquirente di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui venga a conoscenza nell'esecuzione del contratto e che possa integrare una forma di illecito a norma del D.Lgs. n. 231/2001;
  - p) restituire all'Acquirente, alla cessazione del contratto per qualsivoglia ragione, in buono stato di conservazione e salvo il normale deperimento d'uso, tutti gli stampi, disegni, modelli, campioni ed ogni altra documentazione, attrezzatura o macchinario ricevuti

dall'Acquirente o realizzati specificamente per lui. In difetto di restituzione e fatto salvo il divieto d'uso di tali documenti, attrezzature e macchinari, l'Acquirente addebiterà al Fornitore le spese sostenute per la loro sostituzione; gli stampi si presumono, salvo prova contraria del Fornitore, di proprietà dell'Acquirente al quale dovranno essere restituiti, anche prima della cessazione dell'ordine o del contratto, su semplice domanda scritta dall'Acquirente;

- q) contrassegnare tutti i beni ricevuti dall'Acquirente per l'esecuzione del contratto in modo da rendere edotti i terzi della loro indisponibilità.

### 3. TERMINI DI CONSEGNA E DI RESA – PENALE

**3.1** Le date, i luoghi ed i termini di consegna presenti nell'ordine o nel contratto sono essenziali per l'Acquirente e vincolanti per il Fornitore, che dovrà garantirne il massimo rispetto; sicché il loro mancato rispetto da parte del Fornitore comporterà la risoluzione di diritto dell'ordine. In caso di ritardata o mancata consegna, indipendentemente dal fatto che l'Acquirente si avvalga o meno della suddetta risoluzione, rimane comunque impregiudicato ogni altro diritto spettante a norma di contratto o di legge all'Acquirente in relazione all'inadempimento del Fornitore ed alle relative conseguenze pregiudizievoli. La consegna anticipata da parte del Fornitore deve essere previamente concordata con l'Acquirente.

**3.2** Salva diversa pattuizione scritta, la consegna dovrà essere effettuata presso lo stabilimento dell'Acquirente. Ogni spesa ed ogni rischio relativi al trasporto, con relativo onere assicurativo e doganale, saranno pertanto a totale carico del Fornitore, fino al momento della consegna effettuata in conformità a quanto sopra disposto. È altresì a carico del Fornitore qualsiasi responsabilità in relazione all'idoneità dei contenitori e dell'imballo dei beni forniti, ferma restando la facoltà dell'Acquirente di richiedere speciali forme di imballaggio previo accordo in merito alle relative spese.

**3.3** Il Fornitore si atterrà in ogni momento alle eventuali richieste di modifica delle specifiche tecniche o condizioni di consegna formulate per iscritto dall'Acquirente; tali modifiche non comporteranno alcuna variazione dei prezzi e degli altri termini e condizioni della fornitura.

**3.4** A fronte di qualsiasi ritardo imputabile al Fornitore eccedente 3 (tre) giorni lavorativi rispetto alla data prevista per la consegna, il Fornitore avrà, a sua indiscutibile discrezionalità, facoltà di:

a) pretendere l'esecuzione dell'ordine, in tutto o in parte, e applicare una penalità convenzionale pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo della relativa fornitura per ogni giorno di ritardo nella consegna, salvo ed impregiudicato il maggiore danno. Trascorsi 15 (quindici) giorni lavorativi di ritardo, l'Acquirente avrà la facoltà di annullare l'ordine della fornitura ritardata. Inoltre, l'Acquirente è espressamente autorizzato a dedurre dagli importi fatturati dal Fornitore i danni risarcibili e le penali per il ritardo;

b) acquistare altrove in qualunque momento, in tutto o in parte, i prodotti ordinati, a spese e a rischio del Fornitore, con l'esclusivo onere di darne comunicazione a quest'ultimo;

c) risolvere con effetto immediato l'ordine, di pieno diritto ai sensi ed agli effetti dell'art.1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore.

È fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei maggiori danni effettivamente subiti.

**3.5** Il Fornitore dovrà (i) fornire prodotti o lavorazioni conformi alle specifiche e/o al capitolato tecnico di fornitura dell'Acquirente, (ii) adeguatamente imballare, etichettare, marciare e spedire i beni secondo le specifiche dell'Acquirente, dello spedizioniere nonché del Paese di destinazione e/o di transito, (iii) effettuare le spedizioni secondo le istruzioni dell'Acquirente ed in ogni caso in modo da consentire un'immediata e agevole verifica di conformità dei beni spediti con quelli ordinati, (iv) fornire all'Acquirente, in occasione di ciascuna spedizione, un documento di trasporto con indicazione del numero di contratto/ordine e data di spedizione, (v) inoltrare tempestivamente tutti i documenti relativi al trasporto ed ogni altro che si rendesse necessario o fosse motivatamente richiesto dall'Acquirente. Il Fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni derivanti da qualunque ritardo, perdita o danneggiamento dovuti a carenze di marcatura,

imballaggio, etichettatura, identificazione, spedizione o al mancato rispetto delle sopradette istruzioni.

In mancanza di specifiche istruzioni, il Fornitore è tenuto a confezionare e movimentare i prodotti ordinati in conformità e nel pieno rispetto delle normative vigenti, in maniera tale da salvaguardare l'integrità degli stessi sino alla loro destinazione finale, oltre alla sicurezza degli operatori coinvolti nella movimentazione, trasporto e sballoggio.

**3.6** In nessun caso, nemmeno di fronte ad inadempimenti dell'Acquirente, il Fornitore potrà sospendere o ritardare l'adempimento delle proprie obbligazioni, in particolare la realizzazione e la consegna dei prodotti ordinati, se non per sollevare questioni di nullità, annullabilità o rescissione. Quanto precede si giustifica con l'esigenza, essenziale per l'Acquirente, di contare su forniture tempestive, continue e ininterrotte da parte del Fornitore.

#### 4. CONTROLLI – GARANZIA

**4.1** Il Fornitore si impegna ad effettuare, prima della consegna dei beni e/o delle lavorazioni, tutte le prove e tutti i controlli che siano necessari per garantire la conformità della fornitura alle specifiche tecniche pattuite ed alle regole dell'arte, anche in relazione all'uso cui i beni o le prestazioni forniti sono destinati (ove tale uso sia conosciuto o conoscibile dal Fornitore).

**4.2** L'Acquirente si riserva la facoltà di effettuare solamente controlli a campione ovvero, in caso di ammissione del Fornitore al regime di "free pass", di non effettuare alcun controllo, senza che ciò possa in alcun modo (i) costituire accettazione della merce, (ii) limitare i diritti dell'Acquirente con riguardo ai casi di difettosità o mancanza di conformità delle forniture, (iii) determinare responsabilità in capo all'Acquirente in relazione all'utilizzo delle suddette forniture nell'ambito del proprio ciclo produttivo/commerciale. Il Fornitore si impegna ad accettare i risultati delle analisi del controllo in entrata che l'Acquirente effettuerà sulle forniture.

**4.3** Il fatto che l'Acquirente acconsenta a ritirare presso terzi i beni o le lavorazioni non gli comporterà alcun onere di controllo, rimanendo fermo l'obbligo del Fornitore di effettuare le prove e/o i controlli previsti dalle specifiche e/o dal capitolato tecnico di fornitura e dal presente art. 4. Né tale circostanza varrà a far sorgere alcun rapporto contrattuale tra l'Acquirente ed il terzo presso cui avvenga il ritiro dei beni o delle lavorazioni, anche qualora il suddetto terzo sia incaricato dal Fornitore di effettuare una certa fase produttiva. Il Fornitore resterà pertanto l'unico responsabile nei confronti dell'Acquirente per la conformità dei beni o delle lavorazioni fornite secondo le specifiche e il capitolato tecnico di fornitura.

**4.4** Il controllo, ove effettuato, non riguarda la verifica di conformità dei materiali e dei prodotti alle normative RoHS o di prodotto, facendo a tal fine l'Acquirente affidamento sulle dichiarazioni di conformità del Fornitore e sul rispetto delle obbligazioni qui previste, la cui inosservanza potrà essere verificata in ogni tempo, anche successivamente alla messa in commercio del prodotto finito.

**4.5** Data la particolarità dei prodotti trattati dall'Acquirente, il collaudo dei beni e delle lavorazioni del Fornitore è sempre posticipato al collaudo definitivo del bene complesso in cui i beni e/o le lavorazioni del Fornitore sono inseriti, fatta salva la contestazione di vizi che possono rimanere occulti e verificarsi nel corso d'uso del bene complesso.

**4.6** Nel caso in cui nel momento in cui si effettua il controllo della merce consegnata, risulti la non conformità quantitativa della stessa al pattuito, l'Acquirente avrà, a sua scelta, una o più delle seguenti facoltà: a) accettare le differenze quantitative riscontrate, corrispondendo un prezzo adeguato alle quantità di prodotti effettivamente consegnata; b) salve le tolleranze eventualmente pattuite preventivamente per iscritto, respingere la parte della fornitura risultata eccedente, con facoltà, ove il Fornitore non provveda all'immediato ritiro, di rispedire l'eccedenza a spese e rischio del Fornitore o addebitare al medesimo gli oneri di stock e le spese di magazzino; c) ottenere che il Fornitore provveda immediatamente all'invio della parte di fornitura risultante mancante, essendo inteso che ogni maggiore onere o spesa per l'immediata integrazione dell'ammacco saranno a carico del Fornitore. Nel caso in cui all'atto di controllo di ricevimento risulti la non conformità quantitativa rispetto a quanto dichiarato nel documento di

trasporto, l'Acquirente, in aggiunta a quanto sopra previsto, potrà applicare al Fornitore una penalità del 50% (cinquanta per cento) dell'importo del prezzo dei componenti mancanti qualora tali componenti non vengano consegnati entro 7 (sette) giorni dalla data di consegna pattuita.

**4.7** Il Fornitore garantisce l'assenza di vizi nella fornitura, la sua buona qualità ed in generale l'esatta conformità dei beni e/o delle lavorazioni fornite alle specifiche e al capitolato tecnico di fornitura dell'Acquirente ed a tutte le altre specifiche tecniche pattuite ed alle regole dell'arte, nonché alle normative tecniche riportate sui disegni dell'Acquirente o nei cataloghi del Fornitore, salva diversa richiesta scritta dell'Acquirente.

**4.8** La durata della garanzia è di 24 (ventiquattro) mesi e l'Acquirente dovrà denunciare le difettosità o non conformità entro 60 giorni dalla data di effettiva scoperta delle stesse, salvo diversa e maggiore determinazione concordata tra le Parti. Le denunce di non conformità si intenderanno dal Fornitore definitivamente accettate ove non siano contestate entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi al ricevimento della relativa comunicazione scritta da parte dell'Acquirente. Lavorazioni e beni non conformi e non riparabili ad insindacabile giudizio dell'Acquirente verranno restituiti al Fornitore a spese e rischio dello stesso e saranno resi franco stabilimento dell'Acquirente. Nel caso di rifiuto dei beni, ogni spesa di selezione, di imballaggio, custodia, carico e spedizione si intende a carico del Fornitore.

**4.9** Il Fornitore provvederà alla sostituzione o riparazione delle parti difettose o dell'intero lotto di fornitura qualora la percentuale di difettosità superi la soglia di normale tollerabilità, entro il più breve tempo possibile, da stabilire di volta in volta, ed in ogni caso non oltre dieci (10) giorni lavorativi dalla denuncia, salvo il risarcimento del danno subito dall'Acquirente, anche in relazione ad eventuali campagne di richiamo disposte dall'Acquirente o alle azioni di rivalsa della propria clientela con riferimento alle misure adottate per eliminare i vizi e ridurre o non aggravare il danno. È fatto salvo ogni altro diritto spettante all'Acquirente in forza di legge (compresa l'applicazione di garanzie aventi durata o contenuto più favorevoli) a fronte della non conformità/difettosità dei beni e/o delle lavorazioni fornite. In alternativa al rimedio della sostituzione o riparazione delle parti difettose, l'Acquirente potrà, a sua insindacabile scelta: a) respingere i prodotti interessati o, quando risulta superata la normale tolleranza, l'intero lotto di cui fanno parte, a spese e rischio del Fornitore, senza richiederne la sostituzione quando essa non abbia utilità per l'Acquirente; b) chiedere che il Fornitore provveda a proprie spese alla selezione dei componenti difettosi o effettuare tale selezione a spese e rischio del Fornitore ove questi non vi abbia provveduto entro il termine richiesto dall'Acquirente; c) recuperare, a spese e rischio del Fornitore, i componenti interessati con lavorazioni supplementari nei casi di urgenza o nei casi in cui il Fornitore non sia in grado di provvedere alla immediata sostituzione o nei casi concordati tra le Parti o d) acquistare presso terzi od altrimenti approvvigionarsi dei prodotti sostitutivi di quelli difettosi, previo eventuale accordo con il Fornitore, nel caso di urgente necessità di disporre di tali prodotti che il Fornitore non sia in grado di sostituire in tempo utile.

**4.10** La durata della garanzia sui beni riparati/sostituiti sarà di 24 (ventiquattro) mesi dal momento della riparazione / sostituzione).

**4.11** Il Fornitore si impegna a porre in essere e a mantenere (i) tutti i necessari adempimenti per garantire la tracciabilità di ogni singolo elemento della fornitura, secondo le eventuali ragionevoli richieste in tal senso da parte dell'Acquirente ed in conformità alle migliori tecniche, nonché (ii) tutti i mezzi e i processi produttivi e di controllo idonei ad assicurare che i prodotti oggetto di fornitura siano, in ogni momento, affidabili, di qualità adeguata e conformi alle specifiche tecniche (disegni, norme, capitolati, tabelle, campioni omologati e/o depositati, ecc.).

**4.12** Il Fornitore si obbliga a consentire l'accesso al personale delegato dall'Acquirente ad effettuare ispezioni e controlli sui metodi di lavorazione e/o di collaudo attuati, previo accordi con il Fornitore stesso.

**4.13** Qualsiasi contestazione dell'Acquirente in ordine a difetti, mancanze di conformità o inadempimenti, non legittimerà il

Fornitore a sospendere o ritardare l'adempimento delle forniture in corso o già programmate.

**4.14** I componenti forniti o fabbricati dal Fornitore devono assicurare la rispondenza a requisiti tecnico-funzionali, a prescrizioni di compatibilità ed a standard qualitativi prescritti dai produttori dei sistemi a metano, GPL e idrogeno per autotrazione nonché dai clienti dell'Acquirente, in particolare OEM e OES, rispetto ai quali, in caso di non conformità o difettosità, si rendono necessari controlli accurati, ritiri e addirittura azioni dirette al mercato riguardanti un numero elevato di interventi di ripristino.

## **5. RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTO – COPERTURE ASSICURATIVE PER RESPONSABILITÀ DA DANNO DA PRODOTTO E ALTRI DANNI – MANLEVE**

**5.1** Il Fornitore garantisce, manleva e tiene indenne l'Acquirente da qualsiasi responsabilità, anche verso terzi per danni da prodotto difettoso (cioè, per danni a cose o persone causati dalla non conformità o difettosità di un prodotto fornito, lavorato o fabbricato dal Fornitore), che possa sorgere a carico dell'Acquirente e/o del Fornitore nei confronti di qualsiasi terzo, inclusi i clienti OEM o OES dell'Acquirente nonché gli utilizzatori finali, in relazione alla non conformità e/o difettosità e/o non affidabilità della fornitura.

**5.2** Il Fornitore si impegna a dotarsi di una polizza assicurativa che copra adeguatamente qualsiasi responsabilità per danni da prodotto (cioè, per danni a cose o persone causati dalla non conformità o difettosità di un prodotto, compresa la copertura per eventuali azioni di richiamo dirette o indirette o riparazioni in garanzia disposte dall'Acquirente in conseguenza di tali difettosità o non conformità) che possa sorgere in capo al Fornitore nei confronti di qualsiasi terzo, inclusi i clienti OEM o OES dell'Acquirente nonché gli utilizzatori finali, in relazione alla non conformità della propria fornitura. La suddetta polizza dovrà: (i) essere sottoscritta con primaria Compagnia assicurativa; (ii) prevedere un massimale non inferiore a EUR 2.500.000,00 (Euro duemilionesicquecentomila/00) per sinistro, (iii) indicare l'Acquirente tra i beneficiari. L'Acquirente avrà diritto, in ogni momento e dietro semplice richiesta, di ricevere copia della medesima polizza.

**5.3** Il Fornitore dovrà inoltre (i) manlevare l'Acquirente da qualsiasi azione o richiesta di terzi, nonché da ogni onere o spesa che lo stesso Acquirente sostenesse in dipendenza di azioni e pretese derivanti direttamente o indirettamente da difetti o non conformità o non affidabilità dei prodotti o delle lavorazioni del Fornitore, (ii) risarcire all'Acquirente tutti i danni diretti, indiretti e consequenziali da questo subiti a causa della difettosità o non conformità o non affidabilità dei prodotti/lavorazioni del Fornitore, nonché (iii) rimborsare all'Acquirente le spese legali, processuali o di qualsivoglia altro genere da questi sostenute a causa della difettosità o non conformità o non affidabilità dei prodotti/ lavorazioni del Fornitore.

## **6. PREZZI E FATTURAZIONE – DOCUMENTAZIONE – CESSIONE CREDITI**

**6.1** Il prezzo dei singoli prodotti forniti o delle lavorazioni effettuate è quello indicato di volta in volta sull'ordine o nel contratto sulla base del prezzo di listino concordato tra le parti e vigente al momento della emissione dell'ordine. I prezzi concordati non potranno essere modificati unilateralmente dal Fornitore, salvo diversa pattuizione scritta, da concordare caso per caso. In ogni caso, eventuali richieste di modifiche dei prezzi dovranno essere comunicate dal Fornitore con congruo preavviso e si riterranno validi e vincolanti per l'Acquirente solo se preventivamente ed espressamente accettati per iscritto da quest'ultimo..

**6.2** I particolari spediti devono sempre essere accompagnati dal DDT di cui al DPR 472/96 o da lettera CMR in caso di fornitura internazionale o da regolare fattura. Il DDT o la lettera CMR e la fattura di cui sopra devono riportare le seguenti informazioni: (i) ragione sociale, (ii) codice indicato dall'Acquirente e denominazione degli articoli, (iii) data di spedizione, (iv) numero e data dell'ordine (o, in caso di "Ordine Aperto" o "Quadro", la data del piano di fornitura), (v) numero di elementi consegnati per ciascun codice e relativa unità di misura, (vi) numero dei colli e ogni altra indicazione necessaria.

In caso di incompletezza o non rispondenza delle informazioni riportate in fattura e/o della documentazione che deve accompagnare i particolari spediti ai sensi del presente articolo 6, il pagamento delle relative fatture sarà sospeso finché il Fornitore non vi ponga rimedio.

**6.3** È fatto espresso divieto al Fornitore di emettere cambiali-tratte per il pagamento delle forniture. Si conviene inoltre espressamente che i crediti derivanti dalle forniture non potranno essere oggetto di cessione, di mandati speciali all'incasso o di altre forme di delega, salvo previo consenso scritto dell'Acquirente.

## **7. MODALITÀ DI PAGAMENTO**

**7.1** I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità ed i termini previsti nell'ordine stesso o nel contratto di fornitura o nelle specifiche e capitolato tecnico di fornitura dell'Acquirente. E' facoltà dell'Acquirente subordinare il pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore alla preventiva esibizione da parte di quest'ultimo del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) facendone richiesta scritta 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine per il pagamento. In caso di inadempimento del Fornitore, l'Acquirente avrà la facoltà di sospendere il relativo pagamento fino a quando il Fornitore non avrà rimediato al proprio inadempimento oppure, in caso di contestazione, non sarà stata accertata giudizialmente la sua fondatezza o meno; pertanto, il Fornitore non potrà agire per il recupero del credito contestato e non decorreranno sulle somme contestate e non pagate dall'Acquirente interessi di sorta neppure quelli legali e quelli previsti dal D.Lgs. 231/2002 e successive modifiche.

**7.2** L'Acquirente non pagherà i beni o le lavorazioni fornite in eccesso o in difformità rispetto alle quantità e qualità indicate nell'ordine/contratto.

**7.3** L'Acquirente potrà compensare ogni suo credito verso il Fornitore anche se non ancora liquido od esigibile, tra cui -a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo- anche l'eventuale costo per la riparazione o sostituzione diretta dei beni difettosi o non conformi o per lavorazioni non eseguite a regola d'arte dal Fornitore, nonché per differenze prezzo sostenute per acquistare od ottenere altrimenti i beni e le lavorazioni ordinati al Fornitore e da questi non eseguiti nei termini convenuti.

## **8. CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

**8.1** Le obbligazioni dell'Acquirente e del Fornitore derivanti da ciascun ordine o contratto di fornitura regolato dalle presenti Condizioni si considereranno sospese in caso di sopravvenienza di eventi di forza maggiore. A tal fine vengono considerati eventi di forza maggiore quelli, non ragionevolmente prevedibili al momento dell'accettazione dell'ordine o firma del contratto di fornitura ed al di fuori del ragionevole controllo delle Parti, che impediscono l'adempimento delle obbligazioni di una o di entrambe le Parti, quali, in via meramente esemplificativa e non limitativa, terremoto, fulmine, alluvione, sciopero nazionale di categoria, serrata, ingiunzione governativa, guerra (dichiarata o non) anche coinvolgenti Paesi terzi, sommossa, embargo, sanzioni internazionali, divieti o limitazioni allo scambio commerciale internazionale, divieti e ordini delle Autorità Amministrative, epidemie, pandemie, ecc. In nessun caso la ritardata o mancata consegna dei fornitori del Fornitore potrà costituire causa di forza maggiore. La parte che intenderà avvalersi della sospensione dovrà far conoscere la propria intenzione all'altra, per iscritto, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'inizio dell'evento e successivamente comunicare la cessazione entro 15 (quindici) giorni lavorativi. La parte impedita all'adempimento delle proprie obbligazioni presterà la sua massima collaborazione all'altra per ridurre le conseguenze dannose a carico di quest'ultima. Qualora l'evento di forza maggiore dovesse protrarsi per un periodo di tempo eccedente i 6 (sei) mesi, l'Acquirente si riserva il diritto di risolvere il contratto senza che nulla sia perciò dovuto, con l'obbligo, inoltre, da parte del Fornitore di restituzione di quanto eventualmente già pagato in relazione alla fornitura non effettuata.

## **9. MODIFICHE – RECESSO – CONSEGUENZE DELLA CESSAZIONE DELLA FORNITURA**

**9.1** Il Fornitore si obbliga prontamente, ove ne sia richiesto dall'Acquirente per iscritto a: *i*) modificare, in tutto o in parte, le caratteristiche dei prodotti o dei particolari oggetto di fornitura. Tali modifiche non comporteranno alcuna variazione dei prezzi e delle altre condizioni della fornitura se non saranno sostanziali e, negli altri casi, se il Fornitore non richiede una rinegoziazione delle condizioni della fornitura entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta di modifica; *ii*) cessare la produzione o la fornitura, in tutto o in parte, dei prodotti o particolari oggetto di fornitura. In tal caso l'Acquirente sarà obbligato a tenere a proprio carico -salvo diversi accordi scritti- solamente i prodotti o particolari già ultimati o in corso di lavorazione al momento della ricezione da parte del Fornitore della relativa comunicazione dell'Acquirente.

In nessun caso, per l'esercizio di facoltà previste dalla presente clausola, il Fornitore potrà recedere dal contratto o (salvo richiesta scritta dell'Acquirente, alla quale il Fornitore dovrà comunque attenersi), interrompere o sospendere la progettazione, la fabbricazione o la consegna dei prodotti o particolari ordinati.

**9.2** L'Acquirente potrà revocare o annullare qualsiasi ordine in ogni momento, qualora a suo insindacabile giudizio ritenga che siano venute meno le garanzie e l'idoneità del Fornitore ad effettuare regolarmente la fornitura ed anche qualora, sempre a suo insindacabile giudizio, ritenga che il Fornitore si trovi in uno stato di insolvenza e/o di difficoltà economica tale da porre in discussione l'effettuazione regolare della fornitura e l'idoneità del Fornitore a prestare idonee garanzie o quando nei confronti del Fornitore risultino promosse procedure esecutive, tutte nessuna esclusa, o lo stesso Fornitore sia stato ammesso ad una qualunque procedura concorsuale.

**9.3** In ogni caso, spetta all'Acquirente il diritto di risolvere con effetto immediato gli ordini già accettati o i contratti di fornitura in caso di inadempimenti del Fornitore da questo non rimediati entro 15 (quindici) giorni dalla formale richiesta scritta di rimedio formulata dall'Acquirente.

**9.4** In nessun caso, nemmeno alla scadenza o cessazione del rapporto col Fornitore, anche solo limitatamente ad uno o più particolari, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, l'Acquirente sarà tenuto o obbligato ad acquistare dal Fornitore le sue rimanenze di magazzino o quanto da questo acquistato in previsione della continuazione del rapporto con l'Acquirente; nemmeno l'Acquirente sarà tenuto o obbligato a rimborsare al Fornitore gli investimenti da questo effettuati in previsione della continuazione del medesimo rapporto.

## **10. ATTREZZATURE**

**10.1** Le attrezzature (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli stampi, attrezzature specifiche, attrezzature di controllo, etc.) che l'Acquirente metta a disposizione del Fornitore per l'esecuzione delle forniture o delle lavorazioni o comunque realizzate dal Fornitore o dall'Acquirente per le medesime finalità, rimarranno di proprietà esclusiva dell'Acquirente. Il Fornitore è responsabile per qualsiasi danneggiamento, distruzione o perdita di tali attrezzature. In relazione alle suddette attrezzature, il Fornitore è tenuto a:

- a) registrarle e contrassegnarle come di proprietà dell'Acquirente in modo da rendere edotto qualsiasi terzo che tali attrezzature sono proprietà dell'Acquirente;
- b) provvedere, ove richiesto dall'Acquirente, a loro adeguata copertura assicurativa contro l'incendio, il furto, vandalismo, disastri naturali, manomissione e altri rischi di perdita o danneggiamento assicurabili;
- c) custodirle ed utilizzarle con la massima cura e provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria;
- d) segnalare all'Acquirente le manutenzioni straordinarie, le sostituzioni o rifacimenti occorrenti con la massima urgenza, essendo inteso che spetterà all'Acquirente ogni decisione circa l'attuazione di tali interventi i quali si intenderanno a carico dell'Acquirente sempre che essi non siano dovuti ad utilizzo improprio, negligenza o altre cause imputabili al Fornitore, nel qual caso ogni spesa sarà a carico di quest'ultimo;
- e) non trasferirle fuori dai propri stabilimenti, se non nei limiti di quanto necessario per le lavorazioni o forniture

commissionate e previa autorizzazione scritta dell'Acquirente;

- f) consentire agli incaricati dell'Acquirente, durante il normale orario di lavoro, di controllare le modalità della loro conservazione ed utilizzazione, nonché il loro stato d'uso;
- g) non cederle a terzi o disporne a qualsiasi titolo, non costituire su di esse garanzie;
- h) non utilizzarle o permettere che vengano utilizzate se non per l'esecuzione degli ordini dell'Acquirente, anche dopo la cessazione del rapporto di fornitura e comunque non produrre e/o cedere a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, per impiego in produzione o per ricambi, particolari disegnati o prodotti mediante utilizzo delle stesse, se non espressamente autorizzato per iscritto dall'Acquirente;
- i) conformarsi alle istruzioni che gli verranno fornite dall'Acquirente in ordine alla loro riconsegna, rottamazione o conservazione al momento della cessazione del rapporto di fornitura del particolare per la produzione del quale le suddette attrezzature vengono impiegate;
- j) restituire immediatamente le attrezzature all'Acquirente, in ogni caso non oltre 2 (due) giorni lavorativi dal relativo evento, in caso di cessazione, recesso o risoluzione per qualsivoglia motivo del rapporto di fornitura oppure, al di fuori dei casi predetti, a fronte di semplice richiesta scritta dell'Acquirente. In difetto saranno addebitati al Fornitore, anche mediante compensazione coi suoi controcrediti (art. 7.3), le spese sostenute dall'Acquirente per la sostituzione delle attrezzature non restituite.

**10.2** Le disposizioni di cui al precedente art. 10.1 si applicheranno anche -salvo i casi di palese incompatibilità- alle materie prime, ai semilavorati e/o a qualsiasi altro tipo di materiale o bene che l'Acquirente affidi al Fornitore in conto lavorazione o comunque ai fini dell'esecuzione di un rapporto di fornitura regolato dalle presenti Condizioni.

## **11. OBBLIGO DI RISERVATEZZA – PROPRIETÀ INDUSTRIALE**

**11.1** Per tutta la durata del rapporto di fornitura e per 5 (cinque) anni dalla sua cessazione, il Fornitore manterrà confidenziali, rispetto a terzi, tutte le informazioni commerciali e tecniche rese disponibili dall'Acquirente (compresi i dati che possono essere appresi da oggetti, documenti o software e qualsiasi altra informazione o esperienza), nonché i risultati dei lavori conseguiti in base al contratto, salvo quanto già di pubblica conoscenza, e si asterrà dal farne qualsiasi uso difforme da quello necessario per dare esecuzione agli ordini di fornitura dell'Acquirente. Le informazioni saranno rese disponibili solo a quelle persone cui le stesse occorrono ai fini delle forniture da effettuare all'Acquirente. Tali persone dovranno impegnarsi a mantenerne la confidenzialità. Le informazioni sono di esclusiva proprietà dell'Acquirente e non potranno essere duplicate o utilizzate commercialmente -salvo che per le consegne destinate all'Acquirente- senza previa autorizzazione scritta dell'Acquirente stesso. A richiesta dell'Acquirente, tutte le informazioni comunicate dall'Acquirente (incluse copie o registrazioni, se esistenti), nonché i beni e gli strumenti dati in uso dall'Acquirente al Fornitore dovranno essere immediatamente restituiti o comprovatamente distrutti. Tutti i diritti su tali informazioni sono riservati all'Acquirente (inclusi i diritti di proprietà industriale ed intellettuale). Tale riserva si applicherà anche alle informazioni fornite da terzi.

**11.2** Il Fornitore riconosce, in ogni caso, la piena proprietà intellettuale dell'Acquirente in relazione *(i)* alle informazioni tecniche e/o commerciali e a tutta la documentazione che l'Acquirente gli abbia trasmesso o gli trasmetta ai fini dell'esecuzione di ciascun ordine o contratto di fornitura disciplinato dalle presenti Condizioni o che il Fornitore abbia in qualsiasi modo appreso autonomamente per le medesime finalità nonché *(ii)* a soluzioni, risultati, opere o processi cui il Fornitore sia giunto mediante l'utilizzo delle informazioni fornite dall'Acquirente, che pertanto dovranno considerarsi eseguiti su commissione dell'Acquirente; laddove invece non sussistano le condizioni per l'acquisto della piena ed esclusiva proprietà in

capo all'Acquirente, il Fornitore gli concede fin d'ora, a titolo gratuito e perpetuo, il diritto di utilizzo di tali soluzioni, risultati, opere o processi.

**11.3** Il rapporto di fornitura non vale a far sorgere in capo al Fornitore alcun diritto di proprietà intellettuale, né alcuna licenza al relativo utilizzo, sulle anzidette informazioni o risultati, se non nella misura strettamente necessaria per l'esecuzione delle forniture. Alla luce di quanto sopra, esso si impegna, in seguito alla cessazione del suddetto rapporto (a qualsiasi causa sia essa dovuta) (i) a restituire immediatamente all'Acquirente la suddetta documentazione tecnica e (ii) a non rivelare a terzi tali informazioni né a farne qualsiasi uso, finché queste ultime non divengano di dominio pubblico per cause non attribuibili al Fornitore.

Il Fornitore prende atto che l'obbligo di riservatezza è vieppiù stringente per il fatto che le suddette informazioni, stante la quotazione dell'Acquirente al mercato regolamentato, potrebbero costituire informazioni privilegiate ai sensi dell'art. 181 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come di volta in volta modificato.

Il Fornitore sarà responsabile anche dell'operato dei terzi da lui incaricati per la fabbricazione o la fornitura dei prodotti o parte di essi.

**11.4** In relazione alle suddette informazioni / documentazione / risultati il Fornitore, anche dopo la cessazione del rapporto di fornitura, è tenuto altresì a: i) contraddistinguerle come di proprietà dell'Acquirente, nei casi in cui questa non vi abbia provveduto; ii) non domandare brevetti o altro titolo di privativa industriale fondati anche solo in parte sui medesimi informazioni/documentazione/risultati, i quali semmai domandati, dovranno essere ceduti gratuitamente in proprietà esclusiva all'Acquirente; iii) non produrre per terzi o fare produrre a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, per impiego in produzione o come ricambi, i particolari disegnati e prodotti sfruttando informazioni/documentazione/risultati, se non in forza di autorizzazione scritta dell'Acquirente; iv) imporre e garantire, assumendosene diretta responsabilità anche a norma dell'art.1381 c.c., il rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente art. 11 a qualsiasi terzo con lui cooperante al quale sia stato autorizzato dall'Acquirente a trasmettere le informazioni / documentazione / risultati nell'ambito dell'esecuzione dell'ordine.

## 12. USO DI BREVETTI

**12.1** Il Fornitore manleva espressamente l'Acquirente da ogni rivalsa e/o onere in relazione ad eventuali brevetti, o altri diritti di proprietà intellettuale, che il Fornitore abbia ritenuto opportuno o necessario utilizzare ai fini della realizzazione dei particolari oggetto di qualsiasi rapporto di fornitura disciplinato dalle presenti Condizioni.

**12.2** Nel produrre per l'Acquirente o fornire allo stesso un prodotto o un suo componente, il Fornitore è tenuto a comunicare preventivamente per iscritto allo stesso Acquirente se e da quali titoli di privativa industriale sia coperto il prodotto o il componente stesso. La mancata preventiva comunicazione da parte del Fornitore si intenderà come rinuncia dello stesso a far valere i suoi eventuali titoli di privativa industriale nei confronti dell'Acquirente e dei fornitori ai quali venga affidata dall'Acquirente la produzione del prodotto o del componente per conto del medesimo.

## 13. COMUNICAZIONI

**13.1** Qualsiasi comunicazione che le Parti si scambieranno in esecuzione di qualsiasi rapporto di fornitura disciplinato dalle presenti Condizioni dovrà riportare il numero dell'ordine o di contratto (o, in caso di "Ordine Aperto", la data del piano di fornitura) di riferimento e dovrà essere inviata ad uno dei rispettivi indirizzi indicati nel frontespizio dell'ordine/contratto (o nella lettera di "Ordine Aperto"), tra cui l'eventuale indirizzo di posta elettronica di ciascuna parte, o ad altro indirizzo successivamente comunicato per iscritto da una delle Parti all'altra. È fatto salvo quanto eventualmente disposto in senso contrario da singole disposizioni contenute nelle presenti Condizioni o dalle Specifiche/Capitolato Tecnico di Fornitura.

## 14. CONTROLLO SULLE ESPORTAZIONI E DOGANA

**14.1** Il Fornitore è tenuto ad informare l'Acquirente di eventuali requisiti relativi a licenze di esportazione (riesportazione) dei prodotti in base alla legislazione italiana, europea o extraeuropea sul controllo delle esportazioni e sulle norme doganali e allo stesso tempo è tenuto ad informare l'Acquirente della legislazione sul controllo delle esportazioni e sulle norme doganali vigenti nel paese d'origine dei prodotti. Pertanto, almeno nelle offerte, nelle conferme d'ordine e nelle fatture, il Fornitore dovrà comunicare le seguenti informazioni riguardanti i beni o le lavorazioni:

- paese d'origine (*country of origin*) dei prodotti e dei relativi componenti, inclusa tecnologia e *software*;
- tariffe doganali dei prodotti;
- persona di riferimento all'interno dell'azienda, disponibile, su richiesta, a fornire ulteriori informazioni.
- Inoltre, su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore dovrà indicare anche:
- ECCN (*Export Control Classification Number*) per la merce statunitense (inclusa tecnologia e *software*) secondo le *US Export Administration Regulations* (EAR);
- eventuale trasporto dei prodotti nell'ambito del territorio degli USA, eventuale fabbricazione o immagazzinamento dei prodotti negli USA ed eventuale fabbricazione degli stessi con tecnologia USA;
- ogni eventuale ulteriore dato/informazione sul commercio estero relativi ai prodotti, loro componenti e lavorazioni in forma scritta e informerà l'Acquirente di eventuali cambiamenti apportati a tali dati con sollecitudine e comunque prima della fornitura all'Acquirente.

## 15. RESPONSABILITA' SOCIALE E TUTELA DELL'AMBIENTE

**15.1** Il Fornitore dovrà rispettare le norme di legge riguardanti il trattamento dei dipendenti, la tutela ambientale e la salute e sicurezza sul posto di lavoro e impegnarsi ad annullare o almeno minimizzare gli effetti negativi delle proprie attività sull'uomo e sull'ambiente. Inoltre, il Fornitore dovrà adeguarsi al Codice Etico ed al Modello di gestione, organizzazione e controllo del Gruppo Landi Renzo S.p.A., di cui l'Acquirente fa parte, nella versione reperibile sul sito internet [https://www.landirenzogroup.com/it/social\\_responsability](https://www.landirenzogroup.com/it/social_responsability), assicurando che non vi siano comportamenti dei suoi amministratori, dipendenti, collaboratori o fornitori in contrasto con le linee di condotta o comunque tali da comportare la commissione di un reato richiamato dal D.Lgs. 231/2001; il Fornitore sarà responsabile anche dell'operato degli eventuali terzi da lui incaricati per la fabbricazione dei prodotti o per la fornitura delle lavorazioni ordinate; il Fornitore dovrà altresì informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza del Gruppo Landi Renzo di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui venga a conoscenza nell'esecuzione dell'ordine o del contratto che possa integrare una forma di illecito a norma del citato D.Lgs. 231/01.

**15.2** Il Fornitore dichiara (i) di aver preso visione del Codice Etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo dell'Acquirente, (ii) di essere stato informato che sul sito web ufficiale dell'acquirente sono sempre reperibili i relativi testi aggiornati, (iii) di avere piena conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 (iv) di tenere, oggi come nel futuro, comportamenti conformi al dettato del Codice Etico, del predetto Modello ex D.Lgs. 231/2001 e di ogni altra normativa, consapevole che ciò rappresenta per il l'Acquirente un presupposto essenziale per l'avvio del rapporto e per la sua prosecuzione.

## 16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

**16.1** Qualsiasi rapporto disciplinato dalle presenti Condizioni è regolato dalla legge italiana, con espressa esclusione dell'applicabilità della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci (CISG) in caso di carattere transnazionale del rapporto di fornitura.

**16.2** Per ogni controversia inerente l'interpretazione, esecuzione o risoluzione degli ordini e dei contratti ai quali le

presenti Condizioni si applicano, nonché riguardante l'interpretazione ed applicazione delle presenti Condizioni sarà competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia; in parziale deroga a quanto precede, l'Acquirente potrà agire a propria discrezione presso il Foro del luogo in cui il Fornitore ha la propria sede legale, oppure altri uffici o magazzini.

#### 17. VARIE

**17.1** Le presenti Condizioni, gli ordini di fornitura e gli eventuali piani di fornitura, nonché le clausole contenute negli allegati alle Condizioni e/o agli ordini, rappresentano un accordo completo fra l'Acquirente ed il Fornitore e superano ogni precedente pattuizione in merito ai rapporti di fornitura tra le rispettive Parti.

**17.2** L'affidamento a terzi dell'esecuzione totale o parziale della fornitura dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dall'Acquirente, fermo restando che il Fornitore rimarrà comunque direttamente responsabile nei confronti

dell'Acquirente della esatta esecuzione del lavoro, eventualmente in solido con il subfornitore, anche in relazione ad eventuali danni.

**17.3** Qualora una o più disposizioni delle presenti Condizioni o dei singoli contratti conclusi in conformità ad esse risultassero invalide o inefficaci, le Condizioni e/o i suddetti contratti resteranno comunque validi nel loro complesso e le Parti si impegnano a negoziare in buona fede al fine di sostituire le suddette disposizioni invalide o inefficaci con pattuizioni valide ed efficaci aventi un contenuto il più possibile simile.

**17.4** Le Parti si danno reciprocamente atto di aver preventivamente ed ampiamente esaminato, discusso ed approvato ogni singolo punto di ogni articolo delle presenti condizioni.

Reggio Emilia, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Il Fornitore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile italiano il Fornitore approva specificamente, dopo averne preso attenta visione, gli Articoli 1 (Principi generali); 2 (Efficacia di ciascun ordine/contratto); 3 (Termini di consegna e di resa – Penale – *Solve et Repete*); 4 (Controlli – Collaudo posticipato – Garanzia – Durata – *Solve et Repete*); 5 (Responsabilità per danno da prodotto – Coperture assicurative per danno da prodotto e altri danni – Manleve); 6 (Prezzi e fatturazione – Revisione dei prezzi – Trend di riduzione dei prezzi e conseguenze del suo mancato rispetto – Documentazione – Cessione crediti); 7 (Modalità di pagamento – Contestazioni e sospensioni; Compensazioni); 9 (Modifiche – Recesso – Condizioni generali del Fornitore – Clausola risolutiva espressa); 11 (Obbligo di riservatezza – Proprietà intellettuale); 12 (Uso brevetti); 16 (Legge applicabile e Foro competente).

Reggio Emilia, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Il Fornitore

**LANDI RENZO S.P.A. The Clean Air Company**

Via Nobel, 2/4 | 42025 Corte Tegge | Cavriago (RE) | Italy | Ph: +39 0522 9433 | Fax: +39 0522 944044  
F.C. and VAT N° IT 00523300358 | Share capital € 11.250.000 i.v. | REA 138031 registro imprese RE  
E-mail: [info@landirengo.com](mailto:info@landirengo.com) | Website: [www.landirengo.com](http://www.landirengo.com)